

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6660 del 13/12/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VIDA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Meucci n. 5/b. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di taglio legnami sito nel Comune di Forlì, Via Meucci n. 5/b
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6880 del 13/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno tredici DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VIDA S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Meucci n. 5/b. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di taglio legnami sito nel Comune di Forlì, Via Meucci n. 5/b.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 05/07/2017, acquisita al Prot. Com.le 57331 e da Arpa al PGFC/2017/10320, da **VIDA S.R.L.** nella persona di Mercatali Gilberto, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Forlì, Via Meucci n. 5/b, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di di taglio legnami sito nel Comune di Forlì, Via Meucci n. 5/b, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Preso atto che si tratta del trasferimento, con modifiche dello stabilimento, autorizzato con atto rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena n. 184 del 20/05/13 prot. n. 82001/13, da Via Righi n. 23 in Comune di Forlì a Via Meucci n. 5/b in Comune di Forlì;

Tenuto conto che relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera l'art. 269 comma 2 del Dlgs 152/06 e s.m.i. prevede per il trasferimento di uno stabilimento la stessa procedura delineata per un nuovo stabilimento;

Dato atto pertanto che, trattandosi di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SUAP con Atto del 20/07/2017 Prot. Com.le 61873, acquisito al PGFC/2017/11018, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Forlì, AUSL della Romagna, Arpae;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 66210 del 03/08/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/11747, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 07/08/2017 la ditta ha trasmesso quanto richiesto, acquisito da Arpae al PGFC/2017/12018;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 90816 del 27/10/2017, acquisita al PGFC/2017/15807, il Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA Mercatali da cui si evince che l'attività svolta in via Meucci, 5/B rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 12/12/2017, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati: *“(…) Visto il parere favorevole di conformità urbanistica espresso dal Servizio Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica del Comune di Forlì, con nota P.G.N. 79951 pervenuta il 26/09/17, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/14156 del 26/09/17; Vista la relazione tecnica PGFC/2017/18085 del 12/12/17 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera; Tenuto conto che l'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi equivale ad un assenso senza condizioni; Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi, anche impliciti, consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio; Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; (…)”*;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti nel nuovo stabilimento in Comune di Forlì, via Meucci n. 5/b, comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 4. del paragrafo D. dell'Allegato “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” del presente provvedimento, cesserà pertanto l'efficacia del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta per lo stabilimento in Comune di Forlì, Via Righi n. 23:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 184 del 20/05/13 prot. n. 82001/13 del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **VIDA S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **VIDA S.R.L.** (C.F./P.IVA 04029300409) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Meucci n. 5/b, **per lo stabilimento di taglio legnami sito nel Comune di Forlì, Via Meucci n. 5/b.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa, a decorrere dalla data di messa in esercizio degli impianti nel nuovo stabilimento in Comune di Forlì, via Meucci n.

5/b, comunicata dalla Ditta ai sensi del punto 4. del paragrafo D. dell'Allegato “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” del presente provvedimento.

8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con atto n. 184 del 20/05/13 prot. n. 82001/13 del Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena è stata rilasciata a VIDA srl l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativa allo stabilimento di produzione fusti per salotti, sito nel Comune di Forlì (FC), Via Righi n. 23. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il trasferimento degli impianti da tale sede allo stabilimento in Comune di Forlì (FC), via Meucci n. 5/b, apportando altresì alcune modifiche agli stessi (eliminazione dell'attività di messa in bianco tramite applicazione di mastice di cui alla emissione E2, attribuzione della denominazione E2 all'emissione asservita al forno elettrico riscaldamento fogli in PVC (già E5), sostituzione dei silos per aspirazione polveri di legno con un nuovo silos ed inserimento delle nuove emissioni E3, E4 ed E5 "Pompe da vuoto").

L'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede per il trasferimento di uno stabilimento la stessa procedura delineata per un nuovo stabilimento. Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il SUAP del Comune di Forlì con nota del 20/07/2017 prot. 61873 acquisita al protocollo PGFC/2017/11018 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- AUSL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2017/11113 del 21/07/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/2017/11114 del 21/07/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì – Servizio Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota P.G.N. 79951 pervenuta il 26/09/17, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/14156 del 26/09/17, il Servizio Urbanistica – Unità Pianificazione urbanistica del Comune di Forlì ha espresso parere favorevole di conformità urbanistica.

Con nota PGFC/2017/18085 del 12/12/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto di condizioni e prescrizioni come di seguito riportato:

EMISSIONE E1 - MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO - Attualmente tale punto di emissione, denominato E1 a servizio di n. 2 silos macchine lavorazione legno, era autorizzato con una portata di 4.100 Nmc/h, il limite del materiale particolato pari a 10 mg/Nmc e con registro dove annotare settimanalmente le relative ispezioni degli impianti di abbattimento. La modifica richiesta consiste nell'aumento di portata a 12.000 Nmc/h e nella sostituzione dei silos per aspirazione delle polveri di legno che vengono sostituiti con un nuovo silos tecnologicamente più avanzato. Tale attività è compresa nei criteri CRIAER, approvati con

Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, punto 4.3.1 “*Lavorazioni Meccaniche in genere: trancitura, macinazione, tronatura, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura, bedatura, ecc.*” ed al punto 2. dell'Allegato 4.5 “*Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (esclusa la verniciatura)*” della DGR 2236/2009 e smi, che prevedono entrambi il valore limite per le polveri pari 10 mg/Nmc, con l’obbligo di effettuare gli autocontrolli annuali. L’impianto di abbattimento costituito da filtro a tessuto con pressostato differenziale risulta adeguato al nuovo valore di portata. Si propone di confermare il limite per le polveri ed essendo l’impianto di abbattimento dotato di pressostato differenziale si condivide la richiesta della ditta di mantenere la compilazione di un registro, con pagine bollate dall’ente di controllo, in cui dare atto del controllo effettuato sul filtro attraverso lettura del pressostato installato (senza obbligo di autocontrollo annuale alle emissioni). In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E1;
- rispettare i limiti, con obbligo di registrare le relative ispezioni all’impianto di abbattimento.

EMISSIONE E2 – SFIATO FORNO ELETTRICO RISCALDAMENTO PVC - Attualmente in tale punto di emissione denominato E2 si svolgeva l’attività di messa in bianco che la ditta dichiara di eliminare. Con la modifica richiesta la denominazione del punto E2 viene attribuita all’emissione asservita al forno elettrico riscaldamento fogli in PVC (già E5) autorizzata con il limite cloruri di vinile (5 mg/Nmc) e ftalati organici espressi come acido ftalico (5 mg/Nmc) e l’autocontrollo annuale. In conclusione si prende atto della cessazione dell’attività di messa in bianco e si riconfermano per l’Emissione E2 gli stessi limiti e prescrizioni già fissati per l’emissione E5 nella vigente autorizzazione atto n. 184 del 20/05/2013.

EMISSIONI E3 - E4 - E5 - POMPE A VUOTO - Tali emissioni sono asservite a 3 pompe a vuoto utilizzate per mantenere in depressione tramite apposite condotte i piani di lavoro dei pantografi, su cui vengono posti le lastre in legno. Tali emissioni non emettono inquinanti ma aria ambiente quindi ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a), non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti, per cui si ritiene che non debbano essere assoggettate alla autorizzazione.

IMPIANTO TERMICO CIVILE Potenza termica nominale complessiva pari a 110 kW (gas metano). Ai sensi dell’art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detto impianto non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto è disciplinato dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

L’Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all’oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell’art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi equivale ad un assenso senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l’istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 05/07/2017 P.G.N. 57331, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE

AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non assoggettate alla presente autorizzazione:

EMISSIONE N. E3 – POMPA DA VUOTO

EMISSIONE N. E4 – POMPA DA VUOTO

EMISSIONE N. E5 – POMPA DA VUOTO

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE CENTRALE TERMICA (110 kW a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di taglio legnami sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – MACCHINE UTENSILI PER LAVORAZIONE DEL LEGNO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E2 – FORNO ELETTRICO RISCALDAMENTO PVC

Portata massima	Tiraggio naturale	
Altezza minima	6	m
Durata	1,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Cloruro di vinile	5	mg/Nmc
Ftalati organici (espressi come Acido Ftalico)	5	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai

punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E2 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. Il controllo analitico periodico annuale alla **emissione E1** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 9. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione E2 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E1**, così come richiesto al precedente punto 7.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.